

Prot. 29/A2 del 9/01/09

## **DIVIETO DI FUMO: TUTTI I PASSI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

### **Normativa principale di riferimento**

Gli adempimenti del Dirigente Scolastico elencati in questa sintesi e suddivisi in passi per comodità di lettura, sono obblighi di legge, previsti dalla normativa vigente in materia, ed in particolare dalla seguente:

- Legge 11/11/1975, n. 584
- Legge 24/11/1981, n. 689
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995
- Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4
- Legge 28/12/2001, n. 448
- Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51
- DPCM 23/12/2003
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004
- Legge 30/12/2004, n. 311

### **1° PASSO - Individuare con atto formale (disposizione scritta e protocollata) i locali in cui devono essere apposti i cartelli con il divieto di fumare.**

Praticamente sono tutti: aule, atri, corridoi, biblioteche e laboratori di ogni genere, servizi igienici, refettorio, palestra, spazi riservati al personale ausiliario o docente, spazi destinati a deposito sussidi e attrezzature, uffici di segreteria, direzione didattica o presidenza e ogni altro locale presente nell'edificio scolastico

### **2° PASSO - Individuare con atto formale il soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle**

Bisogna nominare un soggetto per ogni edificio scolastico appartenente all'istituzione scolastica. Può essere un qualunque dipendente, docente o ATA, ad es. il collaboratore del Dirigente Scolastico

### **3° PASSO - Predisporre o far predisporre i cartelli di divieto secondo le modalità previste dal DPCM 23 dicembre 2003**

Le indicazioni obbligatorie sono:

- La scritta "VIETATO FUMARE" (sono escluse altre forme quali "divieto di fumo" ecc.)
- norma che impone il divieto: legge 16/1/2003, N.3 ART. 51 "Tutela della salute dei non fumatori"
- sanzioni applicabili: art. 52. c. 20, della L. 28/12/2001, n. 448, come modificato dall'art. 189, L.30/12/2004 n. 311 che prevede:
  - a)** i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 27,50 ad euro 275,00** L'importo è raddoppiato qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini sino a dodici anni
  - b)** coloro cui spetta di curare l'osservanza del divieto, ove non ottemperino alle disposizioni di legge, sono soggetti al pagamento di una somma **da euro 220,00 a euro 2200,00**. L'importo è aumentato della metà nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b, della L.n. 584/1975
- soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni: è il soggetto di cui al punto 2. Ove non si sia proceduto a nomina, è responsabile il Dirigente Scolastico e quindi occorre mettere il suo nome.
- Altre autorità competenti all'accertamento e contestazione delle infrazioni: Polizia amministrativa Locale, Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, Guardie giurate adibite allo specifico servizio.

I cartelli si possono realizzare in proprio o acquistare già pronti. Dal sito web del Ministero della salute si possono scaricare i modelli specifici per le pubbliche amministrazioni.

#### **4° PASSO - Predisporre i moduli per l'accertamento e la contestazione dell'infrazione**

Sono modelli che i soggetti di cui al 2° PASSO devono utilizzare per verbalizzare e contestare l'infrazione. Si possono realizzare in proprio o, meglio, acquistarli già pronti a modica spesa presso le ditte di modulistica, negli appositi blocchetti in carta autocopiante che evitano di fare copie o scrivere tre volte lo stesso verbale.

I modelli in commercio sono in genere predisposti in questo modo:

- spazio per il verbale di accertamento e contestazione (data in cui è avvenuto il fatto, dati anagrafici dell'autore della violazione, della persona obbligata in solido (art. 6, l.n. 689/1981), della persona obbligata per il minore (art. 2, l.n.689/1981), norme violate e sanzioni previste
- spazio per le dichiarazioni spontanee del trasgressore
- importo della contravvenzione e modalità di pagamento (VEDI 5° PASSO)
- termini per il pagamento in misura ridotta e modalità per il ricorso: è riportato il contenuto preciso dei seguenti art. della **L.689/1981** (VEDI 8° PASSO)
  - . art. 16 come modificato dall'art. 52 del D.Lgs 24/6/1998, n. 213 (Pagamento in misura ridotta);
  - . art. 17 (Obbligo del rapporto)
  - . art. 18 (Ordinanza-ingiunzione),
  - . art. 22 come modificato dall'art. 97 del D.Lgs 30/12/1999, n. 507 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)
  - . art.22 bis, introdotto dall'art. 98 del Dlgs 30/12/1999, n. 507 (Competenza per il giudizio di opposizione)

#### **5° PASSO - Consegnare i moduli ai soggetti di cui al 2°PASSO, insieme alle istruzioni scritte su come compilare il verbale di accertamento e contestazione**

Nel fornire le istruzioni ai soggetti preposti occorre tener presente quanto segue:

##### **1) Come si accerta l'infrazione**

- in caso di trasgressione, il soggetto preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione procederà a compilare il modulo di contestazione in triplice copia, di cui una va consegnata al trasgressore. Se per qualunque motivo, non sia stato possibile consegnare una copia al trasgressore, il verbale verrà notificato dal DS secondo le consuete procedure.

##### **2) Importo della contravvenzione**

- L'art. 16 della 689/1981 consente il pagamento in misura ridotta della sanzione se il versamento viene effettuato entro **sessanta giorni** dalla contestazione immediata o se questa non ha avuto luogo, dalla notificazione. In questo caso l'importo può essere o un terzo del massimo, o il doppio del minimo, se più favorevole. Nel caso della sanzione relativa al divieto di fumo è più favorevole il doppio del minimo (55 euro). Quindi l'importo della multa da indicare nell'apposito modulo è di **55 euro**. Poiché gli importi minimi e massimi attualmente previsti possono essere modificati da norme successive, bisogna seguire l'evolversi della normativa per quantificare correttamente l'importo.

##### **3) Come si paga la contravvenzione**

- Il modulo di contestazione deve riportare le modalità di pagamento come segue:
  - a) si può pagare direttamente al concessionario del Servizio di Riscossione Tributi (Tesoreria provinciale competente per territorio) dell'ente in cui è stata accertata l'infrazione, utilizzando il modello F23. Il codice tributo da indicare è il 131 T, che corrisponde alla voce "Sanzioni amministrative diverse da I.V.A."
  - b) si può delegare la propria banca al pagamento, sempre utilizzando lo stesso modulo fornito dal Servizio Riscossione Tributi
  - c) si può pagare presso gli uffici postali con bollettino di conto corrente postale intestato al suddetto Ufficio Riscossione Tributi- concessione di... (indicare la città)

*N. B. Il funzionario che ha accertato l'infrazione non può assolutamente ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore, ai sensi delle leggi vigenti.*

##### **4) Verifica avvenuto pagamento**

L'autore della trasgressione, effettuato il versamento, deve consegnare copia del modulo utilizzato per il pagamento al soggetto preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione, il quale a sua volta rilascerà una ricevuta.

#### **6° PASSO - Invio del rapporto al prefetto (solo nel caso di non avvenuto pagamento entro sessanta giorni)**

Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta (sessanta giorni), il soggetto che ha accertato la violazione redigerà un rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, indirizzato al Prefetto. Tale rapporto verrà inoltrato al Prefetto stesso dal DS.

#### **7° PASSO - Integrazione del Regolamento d'Istituto con il capitolo "Applicazione della normativa sul divieto di fumo", integrazione del documento di valutazione dei rischi con la valutazione del rischio del fumo attivo e passivo e informazione ai lavoratori**

L'integrazione del Regolamento è un adempimento previsto per tutte le amministrazioni pubbliche, anche perché queste ultime potrebbero, in virtù della loro autonomia, estendere il divieto anche a eventuali locali o spazi esclusi dalla normativa.

Questo passo, indicato come il settimo, si può compiere anche all'inizio del percorso.

Il regolamento potrebbe prevedere i seguenti articoli:

- indicazione delle norme
- locali in cui vige il divieto
- numero dei soggetti previsti per la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle infrazioni
- procedure e sanzioni previste

Per il documento di valutazione dei rischi la redazione dell'integrazione può essere richiesta all'esperto Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, che collaborerà con il datore di lavoro anche nel fornire un'adeguata informazione ai lavoratori (compresi gli studenti), come previsto per qualunque rischio dal Dlgs 626/94 e successive modificazioni.

L'accordo Stato- Regioni del 16/12/2004, raccomanda ai datori di lavoro di fornire un'adeguata informazione:

- sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo
- sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro
- sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare
- sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia

#### **8° PASSO - Eventuali ricorsi**

Il Dirigente Scolastico e i soggetti di cui al 2° PASSO possono essere coinvolti per testimonianze o presentazione di atti in tutte le fasi di ricorso/opposizione eventualmente proposte dal trasgressore. Le fasi sono descritte negli art. 18, 22 e 22 bis della L. n. 689/1981 che **riporta integralmente con le modifiche introdotte dall'art. 97 e 98 del D.Lgs 30/12/1999, n. 507 (parti in corsivo)**

#### **L. n. 689/1981 - Art.18 - Ordinanza-ingiunzione**

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita

nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

*La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.*

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

#### Art.22 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione *davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis*, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il *giudice* adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il *giudice*, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

#### Art.22-bis *Competenza per il giudizio di opposizione*

*Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.*

*L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:*

- a. di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;*
- b. di previdenza e assistenza obbligatoria;*
- c. urbanistica ed edilizia;*
- d. di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;*
- e. di igiene degli alimenti e delle bevande;*
- f. di società e di intermediari finanziari;*
- g. tributaria e valutaria.*

*L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:*

- a. se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;*
- b. quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;*
- c. quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.*